



# COMUNE DI DUEVILLE

PROVINCIA DI VICENZA

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 5 del 30/01/2023

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

**OGGETTO:** TRIBUTI: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di Gennaio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
ARMILETTI GIUSEPPINA DETTA GIUSY	X		DAL CENGIO LARA		X
LIONZO ELENA	X		NARDI PAOLO	X	
ZORZO DAVIDE	X		DOSSI ALESSANDRA MARIA	X	
PIANEZZOLA ENRICO	X		SORZATO GIOVANNI	X	
ZOCHE LIDIA	X		STIVAN GIACOMO	X	
BARAUSSE GIULIANO	X		CALDOGNETTO CECILIA	X	
NICOLI ALESSIA	X		BARAUSSE ALICE	X	
NICOLI PIO	X		GROTTO CLAUDIO	X	
PONCATO ITALO	X				

IL SEGRETARIO REGGENTE dott. Pasquale Finelli assiste alla seduta provvedendo alla redazione del presente verbale.

IL SINDACO Giuseppina detta Giusy Armiletti, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Grotto Claudio, Nicoli Pio e Nicoli Alessia.

Il **Sindaco** invita il Consigliere Paolo Nardi ad esporre il contenuto della proposta di deliberazione in oggetto.

**Consigliere Paolo Nardi:** faccio un breve riepilogo di quello che ha previsto la legge di bilancio che ha introdotto tutta una serie di strumenti per ridurre il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio e l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione mediante lo stralcio dei carichi fino a 1000 euro. Appunto come si diceva, inclusi nelle cartelle dal 2000 al 2015. Il comma 222 della legge di bilancio ha disposto l'annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo alla data 01.01.2023 fino a 1000 euro, comprensivo di capitali, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, come risulta dai carichi affidati agli agenti della riscossione.

Questo intervento generale di cancellazione fino a 1000 euro però viene limitato ai crediti delle amministrazioni centrali e previdenziali, quindi praticamente alle amministrazioni statali.

Il comma 227 prevede invece uno stralcio parziale per i crediti che sono vantati da enti diversi da quelli statali, quindi anche i Comuni. In pratica, è stato previsto che, relativamente ai debiti di importo residuo alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo sanzioni e interessi di mora; restano comunque dovuti il capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle.

Il comma 229, che è oggetto della delibera, prevede che i Comuni possono non applicare le disposizioni del comma 227 e quelle del 228, che riguarda le sanzioni amministrative comprese quelle di violazione del codice della strada, con provvedimento che deve essere adottato entro il 31 gennaio 2023 e comunicato all'agenzia delle entrate entro la medesima data.

La mancata approvazione di questa delibera comporterebbe lo stralcio automatico di cui ai commi 227 e 228.

Noi abbiamo deciso anche per motivi di equità di non aderire appunto all'applicazione dello stralcio automatico di cui ai commi 227 e 228 e, quindi, procederemo anche con la riscossione di quelle che sono le somme a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.

Come ammontare si parla circa di 24.000 euro, che comprende tutto: capitale, sanzioni e interessi. Grosso modo, la parte a cui avremmo dovuto rinunciare, se non assumessimo questa delibera, sarebbe di circa 7.200 euro che è circa il 30%.

L'approvazione della delibera in ogni caso comporta la possibilità per il contribuente di accedere a condizioni diverse dalla rottamazione prevista dal comma 231 che, se non ricordo male, è la cosiddetta rottamazione quater.

**Sindaco:** se ci sono domande od osservazioni.

**Consigliere Giovanni Sorzato:** siamo pienamente d'accordo sulla delibera, anche perché la somma iscritta a ruolo non è così da far venire mal di testa: 24.000 euro. E anche perché in ogni caso non preclude quella che è la quota capitale e la somma maturata alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, che aveva già tentato il Comune per il recupero del credito. Quindi siamo favorevoli.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

- che la L. 29 dicembre 2022, n.197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in

particolare, il comma 222 così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;

- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;

**VISTO** il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”*;

**PRECISATO** che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall’anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l’agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. n° 446/97;

**CONSIDERATO** che dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Dueville presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale;

**CONSIDERATO**, infine, che è intenzione dell’Amministrazione comunale avvalersi della possibilità prevista dal sopra richiamato comma 229 e, quindi, disporre la non applicazione dell’annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sia per gli effetti finanziari-contabili negativi che ne deriverebbero e sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;

**VISTE** le modalità di comunicazione della scelta comunale pubblicate da Agenzia delle Entrate Riscossione sul proprio sito istituzionale in data 5 gennaio 2023;

**VISTO** l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

**VISTI:**

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*

**ACQUISITO** il parere favorevole, espresso dai Responsabili dei Settori 1<sup>a</sup> “Affari generali-Servizi alla persona e alla comunità”, 2<sup>a</sup> “Economico finanziario” e 3<sup>a</sup> “Personale, istruzione, gare e contratti”, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in qualità di responsabili delle entrate e dei carichi iscritti a ruolo, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**UDITO** l'Assessore Pianezzola il quale ha illustrato la proposta di deliberazione in oggetto;

**DATO ATTO** dei successivi interventi sopra riportati;

**CON** votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano: presenti n. 16, voti favorevoli n. 16, contrari e astenuti nessuno,

**DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
5. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
6. di dichiarare, con separata e successiva votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano (presenti n. 16, voti favorevoli n. 16, contrari ed astenuti nessuno), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

**OGGETTO:** TRIBUTI: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**

**Giuseppina detta Giusy Armiletti**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**IL SEGRETARIO REGGENTE**

**dott. Pasquale Finelli**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)